

# L'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE IMPRESE

Firenze 8 Ottobre 2020

## LA CATEGORIA 2BIS: DALL'ISCRIZIONE AL RINNOVO

*Sono vietati la distribuzione, la riproduzione e la trasmissione del suo contenuto, se non espressamente consentiti dagli aut ori.*

# Iscrizione Albo Gestori Ambientali categoria 2 bis: Quadro normativo

- **ART. 212 comma 8 D. LGS 152/2006**

**I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno... sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo.**

- **ART. 16 DM 3 giugno 2014, n. 120**

**Le imprese e gli enti di cui all'art. 212 comma 8 del D. lgs 152/2006 sono iscritti all'Albo nella CATEGORIA 2BIS sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente.**

# Quadro normativo

Possono, quindi, iscriversi in categoria 2bis:

- ❑ **Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (**senza limiti quantitativi**).
- ❑ **Produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (**con il limite di 30kg/l. al giorno**).

## Riepilogando

- **Produttore iniziale (categoria 2bis)**: il soggetto (impresa o ente) la cui attività ha prodotto direttamente i rifiuti.
- Nuovo produttore (categoria 4)**: il soggetto che ha prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- **Attività' di raccolta e trasporto dei rifiuti**: Tali operazioni devono costituire parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa.

# Riepilogando

- **Rifiuti speciali:** Rifiuti che hanno origine da attività produttive o attività di servizio:
  - Rifiuti derivanti da **attività agricole, agro- industriali**, della **silvicoltura** e della **pesca**;
  - Rifiuti prodotti dalle **attività di costruzione e demolizione** nonché dalle attività di **scavo**;
  - Rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio**;
  - Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla **potabilizzazione** e da altri **trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue**, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - Rifiuti derivanti da **attività sanitarie**;
  - **Veicoli fuori uso.**
- **Rifiuti urbani:**
  - Rifiuti **domestici indifferenziati e da raccolta differenziata** (provenienti da locali o luoghi adibiti a civile abitazione), compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, legno, rifiuti organici ecc.;
  - Rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade** e dallo **svuotamento dei cestini portarifiuti**;
  - Rifiuti di qualunque natura o provenienza **giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua**;
  - Rifiuti della **manutenzione del verde pubblico**, rifiuti risultanti dalla **pulizia dei mercati**;
  - Rifiuti provenienti da **aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni**.

# Riepilogando

I rifiuti (speciali e urbani) si distinguono, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti non pericolosi** e **rifiuti pericolosi**, questi ultimi contraddistinti da un asterisco (es. 17.06.01\*).

I rifiuti sono identificati all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti mediante un codice a 6 cifre di cui:

- Le prime 2 identificano la fonte che ha generato il rifiuto (settore produttivo di provenienza del rifiuto)
- La terza e quarta identificano il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto;
- Le ultime 2 cifre individuano la singola tipologia di rifiuto

## ESEMPIO

170107

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

1701 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

# Rinnovo Albo Gestori Ambientali categoria 2 bis

- **ART. 22 comma 1 DM 3 giugno 2014, n. 120**

Le imprese e gli enti iscritti in categoria 2bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni **DIECI ANNI, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione**, presentando un'autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

La domanda di rinnovo deve essere presentata **CINQUE MESI prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.**

Le domande presentate oltre i 5 mesi non impediscono il rinnovo, ma potrebbero comportare, allo scadere dell'iscrizione, l'impossibilità di trasportare rifiuti fino all'ottenimento del provvedimento di rinnovo.

La **mancata presentazione dell'istanza di rinnovo** alla scadenza dell'iscrizione comporta, invece, la **cancellazione dall'Albo.**

# Rinnovo Albo Gestori Ambientali categoria 2 bis

- **DELIBERAZIONE n. 2 del 24 giugno 2020 del Comitato Nazionale**

L'**efficacia** e la **validità** dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente alla data di scadenza dell'iscrizione in essere, **decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa.**



# Rinnovo Albo Gestori Ambientali categoria 2 bis

- **OPERAZIONI PRELIMINARI**

Con l'istanza di rinnovo **non è possibile apportare alcuna variazione in relazione a quanto già autorizzato**. Si consiglia, pertanto, di verificare prima di inviare la comunicazione di rinnovo, la permanenza dei requisiti soggettivi e dei requisiti tecnici necessari all'accoglimento dell'istanza. Qualora, dal controllo effettuato, risulti necessaria una variazione (dei mezzi e/o dei codici-rifiuto), l'impresa potrà inviare apposita istanza telematica prima di presentare il rinnovo.

# Requisiti soggettivi per il rinnovo dell'iscrizione

- **ART. 10 DM 3 giugno 2014, n. 120**

## Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

- nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- nella persona del legale rappresentante.

Nell'istanza di Iscrizione/Rinnovo il legale rappresentante dell'impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere *in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.*

## Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti:

- a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano iscritti al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo;

# Requisiti soggettivi per il rinnovo dell'iscrizione

c) non siano in stato di **interdizione o inabilitazione** ovvero di **interdizione temporanea** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non abbiano riportato **condanna passata in giudicato....**, :

1) a **pena detentiva** per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;

2) alla **reclusione per un tempo superiore ad un anno** per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano **decorsi almeno dieci anni** dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa **la sospensione condizionale della pena** e sia intervenuta **l'estinzione del reato ...** oppure sia stata **ottenuta la riabilitazione**;

## Requisiti soggettivi per il rinnovo dell'iscrizione

e) siano in **regola** con gli obblighi relativi al **pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare)**;

f) **non sussistono** nei loro confronti le **cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (NULLA OSTA ANTIMAFIA)**;

g) **non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale ...;**

i) **non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.**

# Requisiti soggettivi per il rinnovo dell'iscrizione

I requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere d), e) e f) sono **accertati d'ufficio dalla Sezione regionale** o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione:

d) Richiesta dei casellari giudiziari;

e) Richiesta DURC;

f) Richiesta attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia.

# Requisiti oggettivi per il rinnovo dell'iscrizione

- **ART. 16, comma 3 DM 3 giugno 2014, n. 120**

Le imprese e gli enti che intendono rinnovare la propria iscrizione in categoria 2 bis devono dichiarare con la comunicazione che presentano all'Albo:

- **la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti:** sono i dati denunciati al Registro Imprese e ricavabili dalla visura camerale.
- **che intende trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività, così come riportati nel foglio riepilogativo;**
- **che i veicoli, indicati nel foglio riepilogativo, sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle modalità di trasporto indicate e rispettano le prescrizioni di cui all'art. 2 del provvedimento autorizzativo.**

# Mezzi di trasporto: disponibilità

I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti propri devono essere nella **piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa**. I titoli di disponibilità ammessi sono quelli previsti dalla Circolare del Comitato Nazionale n. 995 del 9 settembre 2013 e dalla successiva Circolare del Comitato n. 345 del 30 aprile 2015 :

- a) **PROPRIETA' DELL'IMPRESA** (libretto «uso proprio» intestato all'impresa o «uso terzi» per imprese iscritta al REN);
- b) **LEASING** (libretto «uso proprio» immatricolato a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto);
- c) **USUFRUTTO** (l'intestazione temporanea deve risultare sul libretto di circolazione ai sensi dell'art. 94 comma 4bis del Codice della Strada);

# Mezzi di trasporto: disponibilità

**d) ACQUISTATI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO** (immatricolato a nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata);

**e) COMODATO** (per i contratti di comodato che abbiano una durata superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, è necessaria la trascrizione sul libretto di circolazione ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada. Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi);

**f) NOLEGGIO** (il locatore deve esercitare apposita attività con idonea iscrizione al Registro delle Imprese; libretto «uso terzi da locare senza conducente»; contratto di noleggio e verbale di consegna contenenti i dati identificativi del veicolo locato, durata del noleggio, denominazione dell'impresa locatrice e dell'impresa locataria e rispettive firme).



# Mezzi di trasporto: disponibilità

Per i mezzi immatricolati ad «uso proprio» aventi una **MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 6 TONNELLATE** occorre la **LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO** ai sensi della L. 298/1974.

***Grazie per l'attenzione***

***Firenze, 08 Ottobre 2020***